LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 25-11-1994 REGIONE CAMPANIA

"TUTELA DELLA FLORA ENDEMICA E RARA"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 58

del 29 novembre 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

- 1. La Regione Campania tutela le entità $\,$ floristiche endemiche
- e rare incluse nell' elenco di cui all' allegato 1.
- 2. L' elenco può essere aggiornato dall' Assessore all' $\$

Agricoltura sentito il parere dei Botanici degli Atenei campani e

- del Direttore dell' Orto Botanico di Napoli.
- 3. E' fatto divieto di asportare e danneggiare, detenere o

commerciare piante, parte di piante e semi delle specie incluse

nell' elenco di cui all' allegato n. 1.

ARTICOLO 2

1. L' Orto Botanico di Napoli è autorizzato a realizzare per conto della Regione una banca semi e una coltivazione sperimentale delle piante indicate nell' elenco di cui all' allegato 1, onde consentire eventuali ripopolamenti, sentito il parere tecnico dei Botanici e dello stesso Orto Botanico di Napoli.

ARTICOLO 3

1. L' iniziativa della banca semi e della coltivazione sperimentale verranno finanziate dall' Assessore all' Agricoltura con un apposito fondo il cui importo verrà stabilito in sede di bilancio e con i proventi delle contravvenzioni di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 4

- 1. Sull' intero territorio regionale tutte le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono considerate protette e tutelate.
- 2. Per poter praticare la raccolta di tali piante, che non siano incluse nell' elenco al precedente articolo 1, va presentata domanda al Sindaco del Comune di residenza indicando la specie
- che si intende raccogliere e la località interessata.

 3. Il Sindaco rilascia l' autorizzazione stabilendo il quantitativo da prelevare ed indicando, su parere dell' Ispettorato forestale competente, le modalità e l' epoca di raccolta per singola specie.

ARTICOLO 5

- Nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale la raccolta di fragole ed asparagi è consentita con le seguenti limitazioni giornaliere e per il singolo ricercatore, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo:

 a) fragole (Frugaria vesca L.): Kg 1 a persona al
- giorno;
 b) asparagi (Asparagus acutifolius L.): Kg 1 a persona
- al giorno.
 2. I Comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, possono

variare, nel limite del 40% in più o in meno, le

per ciascuna specie, per particolari favorevoli condizioni climatiche o sopravvenute avversità atmosferiche.

ARTICOLO 6

- 1. E' sempre vietato raccogliere fragole ed asparagi asportando $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right) \left($
- il prodotto unitamente allo steso ed agli acheni non maturi.
- 2. Per particolari avverse condizioni climatiche, biologiche o $\,$
- alterazioni fisico climatiche, nei terreni boscati, il Presidente
- della Giunta Regionale, su motivata richiesta delle autorità
- comunali e sentiti i Botanici ed il Direttore dell' Orto Botanico
- di Napoli, può vietare con proprio decreto temporaneamente la
- raccolta di fragole ed asparagi. Ai proprietari o conduttori dei
- fondi oggetto del divieto spetta, a richiesta, il rimborso del
- danno subito stimato in contraddittorio tra un tecnico del competente $% \left(\frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) +\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) +\frac{1}{$
- ufficio agricolo di zona ed il proprietario o persona dallo
- stesso designato.

ARTICOLO 7

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella

presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale,

agli agenti del Corpo forestale dello Stato utilizzati dalla Regione

Campania alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche.

- 1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000.
- 2. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della $\ensuremath{\text{conformita}}$

gravità della infrazione desunta, in base alla natura, alla

specie, ai mezzi, al tempo, al luogo e alla modalità dell' azione,

nonchè da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio

naturale.

3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca

dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla

presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di oservarla e di farla

osservare come legge della Regione Campania.

25 novembre 1994

ALLEGATO 1:

ALLEGATO 1

Allegato di cui agli artt. 1 e 2 della legge

Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign°

Martinovsky, Moraldo et Caputo

Martinovsky et Moraldo

Stipa crassiculmis P. Smirnov subsp. picentina

Valeriana montana L. var. auricolata Lacaita

Stipa dasyvaginata Martinovsky subsp. appennicola

Entità rare perchè endemiche italiane ad areale ristretto o in quanto molto sporadiche all' interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di estinzione o in via di scomparsa. Aquilegia champagnatii Moraldo, Nardi et La Valva Asperula crassifolia L° Centauree tenorei Guss. ex Lacaita Chamaerops humilis L° Cyperus polystachyus Rottb. Dianthus ferrugines Miller Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.(I. stolonifera (Cyr) JF Gmelin) Kochia saxicola Guss° Lonicera stabiana Guss. ex Pasquale Oxytropis caputoi Moraldo et La Valva Primula palinuri Petagna Prunus cocomilia Tenº Pteris vittata L°

Entità rare o di notevole significato fitogeografico, la cui raccolta è consentita, in quantità da stabilirsi caso per caso, per usi scientifici o didattici o comunque dietro rilascio di autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Abies alba Miller Acer lobelii Ten° Aquilegia tutte le specie Arisarum proboscideum (L.) Savi Asplenium septentrionale (L.) Hffm. Berberis athenensis C. Presl° Betia pendula Roth. (ove spontanea) Brassica gravinae USLC Ten° Carex grioletii Roemer Coris monspelensis L° Dictamnus albus L° Galium palaeoitalioum Ehrend Genista ephedroides DC° Gentiana lutea L° Gladiolus inarimensis Guss° Globularia neapolitana O. Schwarz Gymnocarpium robertianun (Hoffm) Newman Iberis semperflorens L° Isoetes dirieui Bory Isoetes histriw Bory Laurus nobilis L. (ove spontaneo) Lilium croceum Chaix Lilium martagon L° Lithodora rosmarinifolia (Ten.) IM Johnston Nupharlutea (L.) Sibth. et Sm° Nymphaea alba L. (ove spontanea) Orchidaceae: tutte le specie Paris quadrifolia L° Parnassia palustria L° Phyllitis sagittata (DC) Guinea ex Heywood Pinus nigra Arnold (nelle stazioni autoctone della Valle della Caccia di Senerchia - AV) Platanus orientalis L. (ove spontaneo) Pteris cretica L° Ruscus hypoglossum L° Santolina neapolitana Jordan et Fourr° Saxifraga: tutte le specie rupicole Seseli polyphyllum Ten.

Silene gilardii Guss. Thypha: tutte le specie